

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per l'Emilia Romagna - partita IVA 00968951004, (di seguito denominato DR INAIL) in persona del Direttore regionale dott. ssa Fabiola Ficola, codice fiscale _____, domiciliata per la carica in Galleria 2 agosto 1980 5/A, Bologna

e

«RAGIONE_SOCIALE» (di seguito denominata STRUTTURA) in «INDIRIZZO_OPERATIVO», di «GRUPPO», codice fiscale «COD_FSC», partita IVA «P_IVA», con unità operativa in «UNITA' OPERATIVA», rappresentata da «FIRMA_NOME» «FIRMA_COGNOME», codice fiscale «FIRMA_COD_FSC», in qualità di «FIRMA_TITOLO»

Premesso che

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";
- in data 4 febbraio 2013 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un accordo in attuazione del predetto Accordo quadro, rinnovato alla scadenza dei tre anni e attualmente vigente;
- in data 23 luglio 2014 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un accordo, rinnovato alla scadenza dei tre anni e attualmente vigente, a seguito del quale la Regione ha fornito, in fase iniziale, un elenco delle strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività e dell'accreditamento, con le quali l'INAIL poteva stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
- in data 23 aprile 2015 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un accordo integrativo, rinnovato alla scadenza e attualmente in vigore, per la fornitura del ricettario regionale ai medici INAIL - limitatamente ai casi di infortunio e malattia professionale denunciati all'Istituto;
- valutata l'opportunità di acquisire apposita manifestazione di interesse da parte delle strutture sanitarie del territorio regionale in possesso dei requisiti richiesti ed effettivamente interessate a convenzionarsi, DR INAIL ha pubblicato un avviso in data...., per individuare le Strutture con le quali stipulare convenzioni per l'erogazione delle predette prestazioni LEA e LIA necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

- le risultanze del predetto avviso sono state rese note alla regione Emilia Romagna, in osservanza all'art. 2, comma 2, dell'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 febbraio 2012;
- le prestazioni riabilitative LEA e LIA necessarie al recupero dell'integrità psicofisica sono erogate dalla STRUTTURA in favore degli infortunati e tecnopatici in carico alle sedi di Bologna, Casalecchio, Imola, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Faenza e Ferrara;
- la STRUTTURA riguardo le prestazioni riabilitative è in possesso di autorizzazione, di accreditamento e di contratto di fornitura con l'AUSL di competenza con assegnazione di relativo budget che consente l'erogazione delle prestazioni LEA di cui al punto 3 del citato avviso pubblico, ed ha inoltrato manifestazione di interesse a convenzionarsi per erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elencate nel Nomenclatore tariffario (di seguito Nomenclatore tariffario) (allegato 1) che nella colonna "Prestazioni erogate" evidenzia l'offerta sanitaria della STRUTTURA;
- la regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 2142 del 28 novembre 2000 e smi ha disposto la "semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali" (percorso semplificato);

tanto premesso convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione della prima visita fisiatrica, della visita di controllo e delle prestazioni riabilitative prescritte nei piani riabilitativi individuali in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici inviati dalle sedi Inail del territorio regionale presso la STRUTTURA. Le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) saranno a carico del Servizio sanitario regionale, le Integrative (LIA), elencate nel Nomenclatore tariffario, saranno a carico dell'INAIL.

Qualora nel corso di vigenza della convenzione si verificano modifiche normative nazionali o regionali relative ai LEA o ai LIA che comportino la necessità di aggiornare l'elenco delle prestazioni integrative erogabili, la DR-INAIL provvederà a darne tempestiva comunicazione alla STRUTTURA al fine dell'accettazione del Nomenclatore tariffario modificato.

E' riconosciuta e garantita ad ogni assistito/utente la libertà di scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate. Pertanto la sottoscrizione della convenzione non assicura alla STRUTTURA l'esecuzione di un numero minimo di prestazioni.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative

LA STRUTTURA assume l'obbligo di erogare a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici le prestazioni indicate nel comma 1 del precedente articolo 2 rientranti nei LEA regionali e nei LIA di cui al Nomenclatore tariffario.

La sede competente per il caso trasmette alla STRUTTURA la richiesta di visita fisiatrica su ricettario regionale. La STRUTTURA si impegna ad erogare la visita entro massimo 4 giorni dalla data di ricezione. Le risultanze della visita fisiatrica con il piano riabilitativo devono essere trasmesse immediatamente alla sede di competenza. Quest'ultima esamina il piano riabilitativo. Per ciò che attiene ai LIA, valutata la rispondenza degli stessi all'evento tutelato, il medico dell'INAIL elenca tra i LIA prescritti dal fisiatra e rientranti nel

Nomenclatore tariffario quelli che da un punto di vista medico-legale possono essere autorizzati; a questo seguirà il relativo provvedimento autorizzativo della sede da inviare alla STRUTTURA. Per ciò che attiene ai LEA, il medico dell'INAIL, preso atto della loro presenza nel progetto riabilitativo individuale e della rispondenza degli stessi all'evento tutelato, li trascrive su modulistica del Servizio sanitario regionale – cartacea o elettronica -, che verrà inviata alla STRUTTURA. La trascrizione su modulistica non avverrà ove sia prevista ed autorizzata l'attivazione diretta da parte del fisiatra della STRUTTURA del percorso semplificato di cui alla delibera citata in premessa. La STRUTTURA avvierà il piano riabilitativo così identificato entro massimo 7 giorni dalla data di arrivo delle prescrizioni, da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione del sabato -da eseguirsi dalla STRUTTURA in continuità e con regolarità, senza interruzioni se non motivate ed autorizzate preventivamente dalla sede di competenza. La STRUTTURA invierà con immediatezza, al termine dell'erogazione del piano riabilitativo, il referto della visita fisiatrica di controllo. La sede e la STRUTTURA concorderanno le modalità di invio più appropriate per la trasmissione dei documenti.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito è indirizzato alla STRUTTURA dallo stesso autonomamente prescelta, percorso comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA. Al riguardo si conviene che, per garantire la massima appropriatezza ed efficacia, i piani riabilitativi individuali debbano, di regola, contenere prestazioni riabilitative di rieducazione motoria, ad eccezione di casi espressamente motivati.

Qualora i sanitari della STRUTTURA ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dalle sedi, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata.

La DR INAIL provvederà periodicamente e a campione a somministrare agli assistiti questionari di gradimento sulle prestazioni rese.

Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese

Le prestazioni riabilitative erogate e incluse nei LEA sono economicamente a carico del Servizio sanitario regionale, le prestazioni LIA sono a carico dell'INAIL. Queste ultime possono essere erogate soltanto se previste nell'allegato Nomenclatore Tariffario che, nella colonna "Prestazione erogata", evidenzia l'offerta sanitaria della STRUTTURA. L'offerta può essere aggiornata con comunicazioni via PEC alla DR INAIL e necessita di espressa approvazione.

Trattandosi di prestazioni sanitarie i corrispettivi sono esenti da IVA, e soggetti all'imposta di bollo di € 2,00 se di importo complessivo superiore ad € 77,47.

La STRUTTURA non può richiedere alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni erogate e si impegna ad applicare i prezzi indicati nel Nomenclatore tariffario che si intendono limiti insuperabili di spesa. Le tariffe sono omnicomprendenti nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc. Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate in adempimento alla convenzione stipulata.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 3, se la STRUTTURA non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo complessivamente fatturato alla sede INAIL per il singolo progetto riabilitativo.

Nelle trasmissioni dei documenti, da parte della STRUTTURA e delle sedi, deve essere omissivo, nell'oggetto, il nominativo dell'assistito/utente e venire indicato, in sua vece, il numero del caso.

Art. 5 – Fatturazione elettronica

Erogate le prestazioni riabilitative autorizzate, la STRUTTURA si impegna ad emettere la fattura, nel rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale eventualmente adottato, solo successivamente all'invio da parte della sede INAIL competente della regolare esecuzione di quanto eseguito, riportando le prestazioni

riabilitative integrative effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario.

La fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55 – Ministro Economia e Finanze -, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice della sede competente.

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso.

La sede e la DR INAIL provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, previa verifica della sede dell'attestazione di regolare esecuzione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella scheda anagrafica redatta dalla STRUTTURA.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione alla DR INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.

Il pagamento delle prestazioni LEA inserite nel percorso riabilitativo di cui all'art. 3 sarà richiesto dalla STRUTTURA esclusivamente alla competente AUSL.

Art.6 - Durata

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e non può essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti/utenti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso della DR INAIL.

Le parti acconsentono che, in corso di vigenza, possano intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.

Art. 7 – Requisiti

La STRUTTURA si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione e in riferimento alle prestazioni riabilitative offerte, i requisiti dichiarati nell'allegato 2 dell'avviso pubblico con particolare riferimento all'autorizzazione sanitaria, all'accreditamento da parte della regione Emilia Romagna, al contratto di fornitura con l'Azienda sanitaria di competenza, al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro e all'assenza di barriere architettoniche.

Si impegna a mantenere la/e sede/i operativa/e nel territorio regionale, ad avere la regolarità assicurativa e contributiva e a mantenere attiva la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati nell'esercizio dell'attività contrattuale anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, con regolare pagamento del premio.

Art. 8 - Risoluzione e recesso unilaterale

Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti di cui all'avviso pubblico potrà determinare la risoluzione della convenzione a insindacabile giudizio della DR INAIL.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio della DR INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alla DR INAIL dell'eventuale venire meno dell'autorizzazione, dell'accreditamento e del contratto di fornitura per le prestazioni riabilitative, così come dell'avvenuto esaurimento del budget concesso.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l'impegno per la STRUTTURA di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della DR INAIL.

Art. 9 - Obblighi di trattamento dei dati personali

La STRUTTURA, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso della DR INAIL.

Art. 10 - Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

Art. 11 - Responsabilità e manleva

La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a mantenere in corso di validità, per tutta la durata della convenzione, la polizza assicurativa di cui al 2° comma dell'art 7 della presente convenzione. Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 13 – Consenso informato al trattamento

La STRUTTURA si impegna ad acquisire dall'utente, in forma scritta, analitico consenso informato, sia al trattamento sanitario che al trattamento dei dati personali; per il consenso al trattamento sanitario è approntata una modulistica base (allegato 2) da redigere e completare con le ulteriori informazioni attinenti al trattamento specifico che, una volta sottoscritta dal fisiatra e dall'assistito, dovrà essere inviata in copia, unitamente al PRI, alla sede INAIL competente. La STRUTTURA si impegna a rendere edotti gli assistiti delle indicazioni e controindicazioni sottese ad ogni tipo di trattamento.

Art. 14 - Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il “Codice di comportamento dell’INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo” approvato con la Determina del Presidente 21-1-2015, n. 15 (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.

La STRUTTURA si impegna a evidenziare l’insorgenza e o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (allegato 4) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

E’ redatta in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritta dalle parti con firma digitale

Allegati:

1. Nomenclatore tariffario prestazioni riabilitative integrative
2. Modulo di consenso informato al trattamento
3. Codice di comportamento dell’INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo
4. Patto di integrità

Per l’INAIL - Direzione regionale
per l’Emilia Romagna

Direttore regionale
Dott.ssa Fabiola Ficola

Per «RAGIONE_SOCIALE»
di «GRUPPO»

«FIRMA_TITOLO»
«FIRMA_NOME» «FIRMA_COGNOME»